

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 febbraio 2014.

**Indizione della «Giornata per la donazione degli organi» per l'anno 2014.**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2000, n. 151, con la quale, fra l'altro, viene demandata al Ministero della salute per l'anno 2001 e successivi, l'indizione della «Giornata per la donazione degli organi»;

Visto l'art. 1 della predetta direttiva che stabilisce che in tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni;

Visto l'art. 2 della predetta direttiva che dispone che, entro il mese di febbraio, il Ministro della salute stabilisca, con proprio decreto, la data della celebrazione della Giornata nazionale in un periodo compreso tra il 21 marzo e il 31 maggio;

Preso atto che il Centro nazionale trapianti e le Associazioni di volontariato e di pazienti più rappresentative a livello nazionale quali: Associazione italiana per la donazione di organi tessuti e cellule (AIDO) – Associazione nazionale emodializzati (ANED) – Associazione donatori midollo osseo (ADMO) – Associazione cardio trapiantati italiana (ACTI) – Associazione italiana trapiantati di fegato (AITF) – Confederazione forum nazionale delle associazioni di nefropatici, trapianti d'organo e di volontariato (FORUM) – Federazione Nazionale delle Associazioni di Volontariato per le malattie epatiche ed il trapianto di fegato (LIVER-POOL) – Associazione Marta Russo hanno convenuto di individuare la «Giornata per la donazione degli organi» nel giorno 31 maggio 2014;

Decreta:

#### Art. 1.

1. La «Giornata per la donazione degli organi», per l'anno 2014, è indetta per il giorno 31 maggio 2014.

2. In tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2014

*Il Ministro:* LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 656

14A02695

DECRETO 18 marzo 2014.

**Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 955/2013 della Commissione del 4 ottobre 2013, che approva il propiconazolo come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 9.**

### IL DIRETTORE GENERALE

DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO  
E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione adotta i regolamenti di esecuzione che stabiliscono l'approvazione dei principi attivi e le relative condizioni di inclusione indicate nell'allegato dei medesimi regolamenti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 955/2013 della Commissione del 4 ottobre 2013 che approva il propiconazolo come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 9;

Visto il decreto del presidente della repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 in materia di procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici;

Considerato che, è possibile che prodotti contenenti il principio attivo oggetto del regolamento di esecuzione sopra citato, siano stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del DPR 392/98, in quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e raticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie;

Considerato che la data di approvazione del propiconazolo, per il tipo di prodotto 9, preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati, è il 1° giugno 2015 e che pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione sul mercato di preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati, aventi come unica sostanza attiva il propiconazolo è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012;

Considerato che, ai sensi dell'art. 89 del regolamento (UE) n. 528/2012, gli Stati membri possono continuare ad applicare il regime o la prassi in esso vigenti in materia di messa a disposizione di biocidi sul mercato fino a due anni dopo la data di approvazione dell'ultimo principio attivo che deve essere approvato in detti biocidi;

